



N. 4/2021

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 26/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **19:10** in modalità telematica, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA a trattazione dell'argomento in oggetto.

Richiamati:

- l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ...”;
- l'art. 11 della L.R. n. 3 del 12.03.2020 il quale ha stabilito che per le sedute della Giunta e del Consiglio comunale “è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica”;
- il decreto sindacale di prot. 12/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto “disposizioni attuative per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale”;

Accertata la possibilità di svolgere ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2020 la seduta del Consiglio Comunale, viene fatto l'appello nominale e risultano presenti, collegati in modalità telematica mediante utilizzo di apposita piattaforma per la gestione di videoconferenze, il Sindaco e i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Carica	Presente collegato in modalità telematica	A
BORGHI GIANNI	Sindaco	X	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	X	
DE BARBA MARCO	Consigliere	X	
BIDIN CHIARA	Consigliere	X	
ANTONINI NICOL	Consigliere	X	
IPPOLITO MARTINA	Consigliere	X	
ANGELI SARA	Consigliere	X	
LUGNAN CARLA	Consigliere	X	
MONAI SANDRO	Consigliere	X	
COLOMBA ANDREA	Consigliere	X	
CHIRIATTI MARIA ROSARIA	Consigliere	X	
BRUNETTI FABRIZIO	Consigliere	X	
LESTUZZI ALESSANDRO	Consigliere	X	

Dato atto che gli atti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna sono stati inviati informaticamente a ciascuno di essi nonché depositati presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente;

Accertato che il collegamento mediante l'utilizzo degli strumenti telematici utilizzati è idoneo a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo e la piena comprensione degli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento della seduta;

Assume la presidenza il sig. **Gianni Borghi** nella sua qualità di Sindaco collegato da remoto in modalità telematica.

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. **Alessandro Spinelli** collegato da remoto in modalità telematica.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del

comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTO l'art. 1, comma 749 della Legge 160/2019, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di euro 200 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741 lett. c) punto 3) della L. 160/2019, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 sono considerati abitazioni principali;

RICHIAMATO l'articolo 108 del "Decreto Agosto", Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020, rubricato "Maggiorazione ex-TASI" che recita: *All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le*

seguenti modificazioni: al comma 755 le parole “da adottare ai sensi del comma 779” sono soppresse e le parole “dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’art. 1,14 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento”.

CONSIDERATO quindi che la nuova formulazione della suddetta norma, apportando alcune modifiche alla legge di bilancio, ha ripristinato all'interno dell'IMU, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, la maggiorazione già applicata nella ex TASI al fine di garantire l'invarianza di gettito;

RICHIMATA la previsione del comma 48 della Legge 178/2020 che così recita: “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

VISTO il regolamento comunale di disciplina dell’imposta municipale propria approvato con delibera consiliare n. 18 del 27/07/2020;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 30 del 30/09/2020 di approvazione delle aliquote nuova IMU anno 2020;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra premesso, di confermare anche per l’anno 2021 le aliquote come di seguito specificate:

- aliquota pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo 0,8 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi immobili del gruppo catastale D1), di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,04 per cento in favore del Comune;
- aliquota pari allo 1,14 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1, di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,38 per cento in favore del Comune;
- aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota pari allo 0,8 per cento per tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";
- il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di revisione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Cavazzo Carnico n. 27 del 19.03.2020 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile IMU al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

VISTO la L.R. 12.12.2014 n. 26, e successive modificazioni, disciplinante il riordino del sistema Regione-Autonomie locali, ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e riallocazione di funzioni amministrative;

PRESO ATTO che il Comune di Cavazzo Carnico ha aderito all'Unione territoriale intercomunale della Carnia (UTI), ora Comunità di Montagna della Carnia;

RICORDATO che la Comunità di Montagna della Carnia, dal 01.01.2017, come previsto dall'art. 34 dello statuto dell'ente, svolge la funzione di cui alla L.R. 26/2014 denominata "gestione dei servizi tributari" dei Comuni aderenti;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Tributo della Comunità di Montagna della Carnia, ente gestore dei servizi tributari dei Comuni aderenti all'Unione;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario del comune;

Con voti,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'annualità 2021 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:
 - aliquota pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
 - aliquota pari allo 0,8 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi immobili del gruppo catastale D1), di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,04 per cento in favore del Comune;
 - aliquota pari allo 1,14 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1, di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,38 per cento in favore del Comune;
 - aliquota pari allo 0 **per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

- aliquota pari allo **0 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - aliquota pari allo **0,8 per cento** per tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
 4. di dichiarare il presente atto con voti unanimi resi per alzata di mano immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26.03.2021

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco, dott. Pampagnin, il quale, richiamate le disposizioni della L. n. 160/2019, comunica che è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale la conferma, anche per l'anno 2021, delle aliquote già definite per il 2020 affinché possa essere mantenuto il medesimo gettito. Ricorda quindi le aliquote di cui si chiede conferma:

- aliquota pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo 0,8 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi immobili del gruppo catastale D1), di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,04 per cento in favore del Comune;
- aliquota pari allo 1,14 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1, di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,38 per cento in favore del Comune;
- aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota pari allo 0,8 per cento per tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.

Ricorda che la normativa attuale prevede che la deliberazione di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse, ma che il prospetto delle aliquote IMU non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale. Ai fini della pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote, il Comune dovrà pubblicare il testo dell'atto all'interno del Portale suddetto e non il prospetto delle aliquote il cui modello dovrà essere approvato da un emanando Decreto del MEF. Auspica che il decreto non limiti le possibilità impositive dei Comuni in quanto si determinerebbe il problema di imposizione di aliquote diverse all'interno della medesima categoria (in particolare si riferisce alla categoria D1). Chiede che il Servizio Tributi predisponga una nota in tal senso da inviare all'ANCI.

Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa alla votazione per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 13 voti favorevoli su n. 13 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Con separata votazione, per le causali in premessa espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 13 voti favorevoli su n. 13 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Gianni Borghi
Atto Firmato Digitalmente

Il Vice Segretario
Alessandro Spinelli
Atto Firmato Digitalmente